

Corà Domenico & Figli~S.p.A.

**INDUSTRIA E COMMERCIO LEGNAMI E PRODOTTI DERIVATI
36077 Altavilla Vicentina (VI) – Via Verona 1 – Fraz. Tavernelle**

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

INDICE

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
 - 2.1 Ambito Oggettivo
 - 2.2 Ambito Soggettivo
3. MODALITÀ OPERATIVE
 - 3.1 Canali per la segnalazione
 - 3.2 Caratteristiche delle segnalazioni
 - 3.3 Destinatario della segnalazione
 - 3.4 Analisi della segnalazione
 - 3.5 Trattamento della segnalazione
 - 3.6 Conflitto di interessi
 - 3.7 Documentazione ed Archiviazione
4. RISERVATEZZA E DIVIETO DI ATTI DISCRIMINATORI E RITORSIVI
5. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI
6. ALLEGATI

1. SCOPO

La presente Procedura si prefigge lo scopo di disciplinare il processo di gestione delle segnalazioni (canali aziendali interni, destinatari, gestione e analisi delle segnalazioni) effettuate ai sensi della normativa in materia di Whistleblowing.

In particolare, la presente procedura è volta a:

- a. tutelare l'integrità dell'ente mediante idoneo trattamento delle segnalazioni ricevute;
- b. tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in ogni fase del processo;
- c. garantire che il segnalante sia tenuto indenne da eventuali atti discriminatori o di ritorsione collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d. a prevenire segnalazioni infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Ambito Oggettivo

Costituiscono Segnalazioni rilevanti le segnalazioni aventi ad oggetto **comportamenti, atti od omissioni**, che **ledono l'integrità aziendale** di cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza nel **contesto lavorativo** e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del **D.Lgs. n. 231/2001** e violazioni del **Modello 231**, quali, a titolo esemplificativo: comportamenti corruttivi verso la Pubblica Amministrazione; violazioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, violazioni della normativa in materia Ambientale, etc.;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, **sicurezza e conformità dei prodotti**, sicurezza dei trasporti, **tutela dell'ambiente**, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e **protezione dei dati personali** e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, come **frodi, corruzione** e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti ed omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché in materia di imposte sulle società, **libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali**;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati (c.d. **pratiche abusive del mercato**).

Risultano **escluse** dall'ambito di applicazione della disciplina le segnalazioni legate ad un interesse di **carattere personale** del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate oppure ad aspetti di vita del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale (ad esempio: **vertenze di lavoro, discriminazioni o conflitti interpersonali** tra colleghi).

Sono altresì escluse le **notizie palesemente prive di fondamento**, le informazioni già totalmente di **dominio pubblico**, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio) oppure pretestuose, **diffamatorie, caluniose** o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato.

Le suddette "segnalazioni escluse" non sono, pertanto, considerate segnalazioni whistleblowing e, quindi, l'azienda le tratterà secondo i propri regolamenti interni.

2.2. Ambito Soggettivo

La presente procedura si applica alle Segnalazioni Rilevanti effettuate dai seguenti soggetti:

- lavoratori **subordinati**;
- lavoratori **autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti** che svolgono o prestano la propria attività lavorativa presso l'azienda;
- **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti;
- **azionisti** e persone con funzioni di **amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- **Candidati**;
- Lavoratori in prova;
- **Ex** lavoratori ed **ex** collaboratori.

3. MODALITÀ OPERATIVE

3.1. Canali per la segnalazione

Per consentire la trasmissione di Segnalazioni Rilevanti in forma **scritta** ed in forma **orale**, in conformità alla previsione normativa, l'azienda attiva e mantiene aperti i seguenti canali di segnalazione:

- a) **Piattaforma Online** implementata da ISWEB Spa, dotata di appositi strumenti di crittografia (link <https://coralegnami.wbisweb.it/>), tramite la quale è possibile effettuare segnalazioni anche in forma anonima.
- b) **linea telefonica** al numero 0444 372800, tramite la quale il segnalante potrà registrare una segnalazione in forma orale che verrà automaticamente trasmessa al Gestore del Canale;
- c) **incontro diretto**. Se richiesto dal segnalante, esso viene fissato dal Gestore del Canale entro un termine ragionevole, con modalità tali da mantenere la riservatezza e tramite la trascrizione della segnalazione nell'apposito modulo in calce alla presente procedura.

3.2. Caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile **circostanziata** al fine di consentire la ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza di quanto segnalato. In particolare, il segnalante dovrà indicare:

- i propri **dati identificativi** (nome, cognome, luogo e data di nascita) e nel caso dell'utilizzo della **linea telefonica** o dell'**incontro diretto**, un recapito ove ricevere l'avviso di ricevimento della segnalazione e i successivi riscontri, nonché eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti;
- le **circostanze di tempo** e di **luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una **descrizione dei fatti** oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti **anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione**;
- le **generalità** o altri **elementi** che consentano di identificare l'eventuale soggetto a cui attribuire i **fatti** segnalati;
- eventuali **documenti** allegati;
- eventuali **soggetti** potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Nel caso di ricezione di segnalazioni **anonime**, si specifica che le stesse, solo qualora risultino circostanziate e supportate da idonea documentazione, saranno considerate e trattate quali segnalazioni ordinarie. In ogni caso, le segnalazioni anonime saranno registrate dal Gestore del Canale e la documentazione ricevuta sarà archiviata.

3.3. Destinatario della segnalazione

Il primo destinatario delle Segnalazioni è la Dotts.sa Loretta Bedin (il "**Gestore del Canale**").

Il Gestore del Canale svolge le seguenti attività:

- rilascia al segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- mantiene le **interlocuzioni** con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se

- necessario, **integrazioni**;
- da diligente **seguito** alle segnalazioni ricevute attivando soggetti incaricati per la gestione della segnalazione, ad esempio l'ODV per le segnalazioni in materia 231;
 - fornisce un riscontro al segnalante **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Tale riscontro può avere anche natura interlocutoria, qualora l'istruttoria non sia ancora terminata. Terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

3.4. Analisi della segnalazione

Fermo restando le attività previste dal capitolo precedente (3.3. *Destinatario della segnalazione*), il Gestore del Canale, ricevuta la segnalazione, procede tempestivamente ad una prima analisi per verificare se si tratti o meno di Segnalazione Rilevante, se cioè rivesta i caratteri soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e sopra riportati, nonché le caratteristiche richieste.

Qualora rilevi che trattasi di segnalazione **non** rilevante, in quanto carente di alcuno dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti, il Gestore del Canale ne dà atto in apposito verbale, archivia la segnalazione e ne dà contestuale avviso al segnalante.

Si ricorda che, pur non rientrando nella previsione di legge sul Whistleblowing, il Gestore del Canale prenderà discrezionalmente in considerazione anche segnalazioni che siano **anonime**, qualora le stesse rivestano il carattere oggettivo previsto per le Segnalazioni Rilevanti e siano adeguatamente circostanziate e documentate, rese con dovizia di particolari, nonché in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

3.5. Trattamento della segnalazione

Conclusa la prima analisi per verificare, qualora trattasi di Segnalazione Rilevante, il Gestore del Canale comunica la segnalazione all'Organismo di vigilanza in carica che avvierà la fase istruttoria.

Fermo restando il vincolo di riservatezza di cui *infra*, il Gestore del Canale può coinvolgere, nella fase istruttoria, **anche** funzioni aziendali competenti.

Difatti, il Gestore del Canale, **sulla base dell'oggetto della segnalazione**, può coinvolgere funzioni aziendali interne individuati nel Responsabile:

- Sicurezza ambiente (Ing. Luigi Minotto);
- Risorse umane (Dott.ssa Loretta Bedin);
- Sostenibilità (Dott.ssa Eva Valloni);
- Information technology (Dott. Maurizio Rigotto);
- Amministrazione e finanza (Dott. Cristian Vivian)

Completata la fase istruttoria, il Gestore del Canale può:

1. **Archiviare** la segnalazione perché infondata, dandone contestuale avviso al segnalante e motivandone le ragioni;
2. Dichiarare **fondata** la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti ai fini dell'attivazione di **azioni preventive, correttive e disciplinari**. Difatti, non spetta al Gestore del Canale accertare la responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati.

3.6. Conflitto di interessi

Qualora il Gestore del Canale versi in conflitto di interessi, in quanto soggetto **segnalato**, **segnalante**, o **persona coinvolta nella segnalazione**, darà seguito all'obbligo dell'avviso di ricevimento (*di cui al Capitolo 3.3.*), trasmetterà la segnalazione al **Dott. Federico Castelnuovo** e si asterrà da ogni ulteriore attività in merito alla segnalazione.

Nell'ambito della fase istruttoria interna, il Gestore del Canale ove riscontri un conflitto di interessi con riferimento ai soggetti da coinvolgere (ad esempio Organismo di Vigilanza, Responsabile Sicurezza ambiente, etc.) è tenuto ad affidare la gestione della segnalazione ad un soggetto che

non versi in conflitto (ad esempio Organo Amministrativo e/ Collegio Sindacale).

3.7. Documentazione ed Archiviazione

A cura del Gestore del Canale viene tenuto un registro delle segnalazioni Whistleblowing; ad esempio, mediante supporto informatico concesso dalla piattaforma online adottata o mediante foglio Excel, con modalità che tutelino la riservatezza della identità del segnalante, del segnalato, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le procedure aziendali in tema di privacy o GDPR (General Data Protection Regulation) prevedono apposite e specifiche cautele volte a garantire che sia tutelata la riservatezza dei dati e delle attività di analisi e trattamento della segnalazione da parte di qualsiasi soggetto avesse accesso, per motivi di lavoro, ad iniziare dagli amministratori di sistema, ai predetti documenti, informazioni o sistemi informatici.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle segnalazioni e comunque **non oltre 5 anni** a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

4. RISERVATEZZA E DIVIETO DI ATTI DISCRIMINATORI E RITORSIVI

Il Gestore del Canale e i successivi ed eventuali soggetti coinvolti mantengono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La tutela della riservatezza prevista, si applica anche ai seguenti soggetti:

- **Facilitatori**, ovvero coloro che prestano assistenza al segnalante;
- **Colleghi di lavoro** che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante ed abbiano con esso un rapporto abituale e corrente;
- Persone che nel medesimo contesto lavorativo sono legate al segnalante da rapporti di stabile legame affettivo o di **parentela entro il 4°**;
- **Enti di proprietà** della persona segnalante.

Nei confronti dei soggetti tutelati è fatto **divieto** di porre in essere **atti di ritorsione** o discriminatori, diretti o indiretti, quali conseguenza di una segnalazione.

A titolo esemplificativo, sono considerati atti ritorsivi il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria, la coercizione, intimidazione, le molestie, l'ostracismo e le discriminazioni.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsioni sono **nulli**.

Chiunque adotti atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante è soggetto a sanzioni disciplinari, adottate nell'ambito del Modello Organizzativo 231 e nel rispetto delle norme applicabili.

5. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

Costituisce illecito disciplinare, sanzionabile con i provvedimenti previsti dal Sistema Disciplinare aziendale adottato dalla Società nell'ambito del Modello, al quale si rinvia:

- a) la violazione delle misure di tutela del segnalante nonché l'adozione di atti ritorsivi o discriminatori; o
- b) l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

Nel caso di violazioni dell'obbligo di riservatezza, da parte di qualunque soggetto coinvolto nell'*iter* previsto dalla procedura whistleblowing, la Società potrà decidere di infliggere provvedimenti

sanzionatori in ordine progressivo di gravità.

6. ALLEGATI

Allegato 1 - Modulo per le segnalazioni

L'amministratore Delegato

(dr. Federico Castelnovo)

Corà Domenico & Figli~S.p.A.

INDUSTRIA E COMMERCIO LEGNAMI E PRODOTTI DERIVATI

36077 Altavilla Vicentina (VI) – Via Verona 1 – Fraz. Tavernelle

Tel. 0444/372711 – 0444/372883 E-mail sicurezza@coralegnami.it - www.coralegnami.it

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE RILEVANTE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. whistleblower)

Cognome e nome del segnalante	
Recapito	
Data	
Luogo in cui si è verificato il fatto	

Data e descrizione del fatto
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Autore/i del fatto	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	

Luogo, data

Firma Segnalante

Firma Gestore del Canale
